



REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 15 aprile 2016



Spoleto, Via Felice Cavallotti n. 8, C.A.P. 06049

Tel. 0743 220262 Fax 0743 208403

E-mail: segreteria@fondazionecarispo.it

Codice Fiscale 00151530540

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

1.1 Il presente regolamento rappresenta lo strumento normativo per l'attività dell'Assemblea dei Soci, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- a) compagine sociale e nuovi Soci;
- b) funzionamento dell'organo assembleare;
- c) mansioni demandate all'Assemblea dalla legge e dallo statuto;
- d) codice etico.

1.2 Esso viene emanato ai sensi dell'art. 18, primo comma, lettera a) del vigente Statuto e sostituisce ogni altra normativa attualmente in vigore.

1.3 Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e dello Statuto riguardanti l'Assemblea dei Soci.

Articolo 2

2.1 L'Assemblea dei Soci è un organo della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto (Fondazione).

2.2 L'Assemblea dei Soci è la depositaria delle origini, della tradizione e rappresenta la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'originaria Cassa di Risparmio di Spoleto, istituita il 19 dicembre 1836.

2.3 L'Assemblea dei Soci, nel rispetto della normativa vigente, si propone di dare continuità allo spirito fondativo della originaria Cassa di Risparmio e, con la propria azione, di sostenere l'attività della Fondazione e di concorrere alla realizzazione delle sue finalità statutarie, facendosi portatrice delle istanze sociali provenienti dalle comunità locali presenti nel territorio di operatività della Fondazione stessa.

PARTE II
SOCI

Articolo 3

3.1 Il numero massimo dei Soci è 100. Il Comune di Spoleto è socio di diritto.

3.2 I Soci contribuiscono con il loro impegno e la loro esperienza all'attività della Fondazione; hanno l'obbligo morale di impegnarsi in favore della Fondazione e di partecipare assiduamente all'attività dell'Assemblea.

3.3 Essi non possono vantare diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.

3.4 L'attività di partecipazione all'Assemblea dei Soci non è compensata in alcun modo.

3.5 Possono assumere la qualità di Socio le persone fisiche, di indiscussa probità, che abbiano dato personale contributo di rilievo nell'attività accademica, imprenditoriale o professionale, ovvero nell'ambito dei settori di intervento ammessi, e devono essere in possesso di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, secondo i requisiti richiesti dall'art. 7 dello statuto della Fondazione.

3.6 Almeno la metà del numero complessivo dei Soci in carica deve essere residente nel comune di Spoleto.

3.7 I Soci durano in carica dieci anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.

3.8 I Soci a vita alla data del 28/7/2000 conservano tale quantità sino alla morte o al verificarsi di altra causa.

Articolo 4

(Candidatura a Socio)

4.1 L'Assemblea determina il numero dei Soci da nominare entro il numero massimo di 100, di cui art. 15 dello Statuto.

4.2 Il Presidente entro il 30 novembre di ogni anno, accerta il numero dei Soci ordinari vacanti alla data del 31 ottobre immediatamente precedente in relazione al numero dei Soci ordinari stabiliti dall'Assemblea dei Soci, che provvede a segnalare ai Soci medesimi, al fine di consentire loro di proporre le richieste di nomina di nuovi Soci.

4.3 La qualità di Socio si acquista con la nomina da parte della Assemblea dei Soci su proposta sottoscritta da almeno dieci Soci, corredata di una dichiarazione firmata dall'interessato circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione da trasmettere al Presidente nel periodo 1 dicembre / 15 gennaio successivo di ogni anno.

4.4 Ciascuna proposta può contenere un numero di candidati non superiore ad un terzo dei posti disponibili con arrotondamento all'unità superiore. Ciascun Socio può sottoscrivere una sola proposta.

4.5 Le candidature devono essere corredate di dettagliato curriculum vitae dei candidati e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione.

4.6 Il Presidente esamina le proposte, ne accerta la regolarità formale e predispone una lista di candidati da sottoporre al voto dell'Assemblea dei Soci che mette a disposizione dei Soci presso la sede della Fondazione almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

4.7 Sono nominati soci coloro che entro il numero dei soci da nominare riportino la maggioranza assoluta dei voti e, in ordine decrescente, il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei soci da nominare, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra gli stessi.

4.8 La votazione avviene a scrutinio segreto a meno che l'Assemblea dei Soci non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

4.9 La nomina del nuovo Socio è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti sulla base di istruttoria d'ufficio effettuata dal Segretario Generale.

4.10 A tale scopo il Presidente, entro 15 giorni dall'elezione dei nuovi Soci, comunicherà al candidato eletto l'elezione e l'invito a produrre entro i successivi quindici giorni la seguente documentazione:

- certificato generale del casellario giudiziario;
- certificato dei carichi penali pendenti;
- fotocopia completa di un documento valido di identità.

4.11 Il Presidente, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti e dell'assenza di situazioni impeditive a carico dei soggetti eletti dall'Assemblea, provvede alla loro proclamazione e comunica l'avvenuta nomina all'interessato ed ai Soci, alla prima Assemblea utile.

4.12 Saranno considerate decadute le candidature dei non eletti.

Articolo 5

(Cause di sospensione e decadenza)

5.1 La sospensione dalle funzioni e la decadenza da Socio vengono deliberate dall'Assemblea secondo le previsioni di cui agli artt. 10 e 11 del vigente Statuto.

5.2 I Soci devono dare tempestiva comunicazione delle sopravvenute cause, che li riguardano, di conflitto di interessi, di incompatibilità, di sospensione o decadenza, di assenza di onorabilità o di perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto.

5.3 Devono, nella ipotesi, astenersi dal partecipare alle deliberazioni anche nella fase della loro discussione; qualora non vi provvedano decadono automaticamente dalla carica.

5.4 I Soci che senza giustificato motivo non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni assembleari sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'Assemblea. I motivi dell'assenza devono essere comunicati per iscritto al Presidente prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

5.5 La qualità di Socio viene meno anche a seguito di dimissioni.

5.6 I Soci chiamati a far parte dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori o che assumono la carica di Segretario Generale della Fondazione vengono automaticamente sospesi dalla qualità di Socio. Tale sospensione perdura fino al venir meno del loro incarico nell'ambito di tali organi. La sospensione non fa perdere la qualifica di Socio. Il periodo di sospensione non viene computato nel calcolo del decennio di durata della qualità di Socio.

Articolo 6

(Soci onorari)

6.1 Possono essere nominati ed iscritti nell'albo dei Soci onorari, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci e su proposta del Presidente:

a) i Soci ordinari che ne facciano richiesta scritta al Presidente dell'Assemblea, con contestuale rinuncia alla qualifica di Soci ordinari;

b) le persone che abbiano acquisito particolari meriti nei settori dell'economia, dell'arte, della cultura o della scienza e abbiano legami con il territorio di Spoleto.

6.2 Dei Soci onorari non si tiene conto ai fini del computo del numero massimo dei Soci di cui all'art. 15 dello Statuto.

6.3 I Soci onorari partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee dei Soci.

PARTE III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 7

(Competenze)

7.1 L'Assemblea dei Soci è garante del rispetto degli interessi storici ed originari della Fondazione ed a tal fine:

a) delibera le norme che regolano il proprio funzionamento;

b) ai sensi dell'art. 16, comma 2 fissa il numero dei Soci ordinari entro il numero massimo, di cui all'art. 15, comma 2 dello Statuto;

c) designa i componenti di propria competenza nell'Organo di Indirizzo come stabilito dall'art. 20, secondo comma dello Statuto;

d) esprime i pareri richiesti dall'Organo di Indirizzo;

e) esprime parere preventivo, anche formulando osservazioni e proposte, in ordine a :

- modifiche dello statuto;
- documento programmatico triennale e previsionale;
- bilancio dell'esercizio e relazione sulla gestione;
- trasformazioni, fusioni, scissioni e incorporazioni;
- scioglimento della Fondazione.

f) può proporre all'Organo di Indirizzo e al Consiglio di Amministrazione iniziative e progetti da attuare nei settori di intervento ammessi;

g) vigila sull'osservanza dei valori e dei principi ispiratori dell'attività della Fondazione.

7.2 I pareri di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori, ma non vincolanti e sono espressi nel termine di trenta giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dall'Organo di Indirizzo, comunque non inferiore a dieci giorni; trascorso inutilmente tale termine è possibile deliberare anche in assenza del parere dell'Assemblea.

Articolo 8

(Il Presidente)

8.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste di diritto la carica di Presidente dell'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

8.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, formula l'ordine del giorno, ne accerta la regolare costituzione, dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni e assicura il rispetto del presente regolamento.

8.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

(Funzionamento)

9.1 L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti, a mezzo lettera raccomandata o comunicazione telegrafica, posta elettronica o telefax, al domicilio dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

9.2 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, esclusi dal computo i soci sospesi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

9.3 La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purchè almeno un'ora dopo.

9.4 Ogni socio può farsi rappresentare nelle adunanze dell'Assemblea da un altro socio mediante speciale delega scritta, valida anche per la seconda convocazione.

9.5 Nessun socio può avere più di una delega.

9.6 L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

9.7 Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione. In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti, con esclusione degli astenuti, si intenderà respinta.

9.8 Nelle votazioni con dichiarazione palese i voti sono espressi per alzata di mano, con la controprova, o per appello nominale a discrezione del Presidente.

9.9 Nelle votazioni con scheda segreta i voti sono espressi deponendo nell'urna l'apposita scheda. In tal caso il Presidente dell'Assemblea nomina, scegliendoli tra i Soci, due scrutatori, i quali accertano la regolarità delle votazioni e sottoscrivono unitamente al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea il verbale all'uopo redatto.

9.10 L'Assemblea è convocata, oltre che su iniziativa del Presidente, su richiesta di almeno trenta soci o del Collegio dei Revisori.

9.11 Nella trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente, con l'approvazione dell'Assemblea o su richiesta della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, può

seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.

9.12 Alle adunanze dell'Assemblea interviene il Segretario Generale della Fondazione con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento tali funzioni sono svolte da un socio nominato dal Presidente dell'Assemblea.

9.13 In caso di seduta alla quale, per riservatezza degli argomenti trattati, non si ritenga di far partecipare il Segretario Generale, il Segretario verbalizzante deve essere nominato dall'Assemblea stessa fra i suoi componenti.

9.14 I verbali delle adunanze ed i relativi estratti sono firmati dal Presidente e dal Segretario delle singole adunanze.

9.15 I Soci sospesi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle sedute assembleari, senza diritto di voto. La loro presenza all'Assemblea non viene computata ai fini del quorum costitutivo e del quorum deliberativo.

9.16 Alle adunanze assistono i componenti del Collegio dei Revisori e possono essere invitati i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

(Designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo)

10.1 Per la designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo di competenza dell'Assemblea dei Soci, il Presidente, nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato, ovvero tempestivamente in ogni caso di cessazione durante il mandato, convoca l'Assemblea per la designazione, con ordine del giorno indicante espressamente l'adempimento cui l'Assemblea è chiamata, il numero dei componenti da designare e i requisiti di professionalità richiesti per i medesimi.

10.2 Il Presidente, al fine di realizzare una razionale ed adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini della Fondazione, può preliminarmente indicare nella seduta assembleare i criteri generali, nonché specificare le professionalità richieste ai candidati alla carica di membro dell'Organo di Indirizzo con riguardo ai settori di attività e alle linee di azione definite con il documento programmatico pluriennale, nonché alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima.

10.3 I Soci possono presentare in Assemblea liste, ognuna recante un numero di candidati non superiore ai componenti da designare, purchè sottoscritte da almeno 10 Soci aventi diritto al voto, con lettera firmata indirizzata al Presidente che deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione assembleare con allegati i curricula dei candidati ed una dichiarazione dei proponenti che garantiscono il possesso dei requisiti professionali e di onorabilità richiesti ai candidati.

10.4 Il Presidente può presentare proposte di candidatura da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

10.5 I Soci presentatori non possono essere candidati alla designazione né appoggiare altre candidature. Il candidato presentato non può presentare altro designando.

10.6 Il Presidente, in caso di presentazione di candidature da parte dei Soci di cui al quarto comma, formerà un'unica complessiva lista comprendente tutti i candidati sia quelli previsti al terzo comma sia quelli previsti al quarto comma, se validamente proposti.

10.7 L'Assemblea procederà all'elezione a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea stessa non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

10.8 Ogni Socio potrà esprimere un voto per ognuno dei componenti da eleggere e saranno considerati eletti i candidati che, riportando la maggioranza assoluta, risulteranno aver ottenuto in ordine decrescente il maggior numero di voti.

10.9 Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti di preferenza e si superi con essi il numero dei candidati da nominare, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi. Ove anche quest'ultima non consenta la scelta del designando, viene eletto il candidato che a parità di voti risulti più anziano di età.

10.10 Nel caso in cui riportino la maggioranza assoluta dei voti un numero di nominativi inferiore ai componenti da designare, si procederà a votazione di ballottaggio fra tutti i nominativi che non hanno riportato detta maggioranza, risultando eletti, nell'ambito dei posti non ricoperti, coloro che, riportando la maggioranza assoluta dei voti, ottengano in ordine decrescente il maggior numero dei voti.

10.11 I nominativi designati devono inviare, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, la seguente documentazione, ove non prodotta precedentemente:

- Curriculum vitae precisando gli elementi rilevanti circa i requisiti di professionalità di cui all'art. 6 dello Statuto;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e di compatibilità;
- Fotocopia integrale di un valido documento di identità.

PARTE IV

LIBRI OBBLIGATORI

Articolo 11

11.1 Il libro dei Soci ed il libro delle adunanze dell'Assemblea dei Soci sono tenuti e conservati dal Segretario Generale.

11.2 Ciascun Socio può prendere visione dei contenuti dei suddetti libri presso la Fondazione.

PARTE V

CODICE ETICO

Articolo 12

12.1 Dinanzi alla sempre più ampia e riconosciuta funzione di utilità sociale della Fondazione, la stessa si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo sociale, economico e civile del territorio di competenza secondo i principi dell'autonomia e della sussidiarietà.

12.2 La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto, ma si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati livelli di comportamento.

12.3 I Soci si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento, professionale ed associativo, delle possibili ripercussioni sulla Fondazione.

12.4 Essi pertanto si impegnano come Soci a:

- applicare compiutamente leggi e regolamenti;
- assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti dei terzi;
- mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la pubblica amministrazione e con le rappresentanze della società civile;
- partecipare alla vita della Fondazione;
- contribuire alle scelte della Fondazione in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera Fondazione;
- instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali;
- rispettare le direttive che la Fondazione deve fornire nelle diverse materie ed esprimere le proprie personali posizioni nelle opportune sedi di dibattito interno;
- informare tempestivamente la Fondazione di ogni situazione suscettibile di modificare il proprio rapporto con gli altri Soci o con la Fondazione medesima, chiedendone il necessario ed adeguato supporto;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli altri Soci e delle Istituzioni;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù del proprio incarico.

Articolo 13

(Pubblicità)

13.1 Lo Statuto della Fondazione, il presente regolamento e l'elenco dei Soci possono essere consultati presso la Segreteria della Fondazione e sono resi disponibili nel sito internet www.fondazioneclarispo.it.